

Roma, 23 NOV. 2006

All'Associazione Nazionale fra le  
Imprese Assicuratrici  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

Prot. n. 954- 148814/2006

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 954-2/2006*  
*Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*  
*Istanza presentata il 19/07/2006*

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente il trattamento fiscale da applicare ad alcune tipologie di polizze assicurative sulla vita, è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) ha rappresentato il problema di individuare il trattamento fiscale da riservare alle polizze vita che, oltre a garantire la corresponsione di un capitale a scadenza, che potrà essere pari, superiore o inferiore ai premi versati, prevedono l'erogazione di prestazioni "ricorrenti", comunque siano definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), generalmente collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata (co.dd. polizze *cum cedola*).

L'associazione istante chiede di conoscere se tali prestazioni ricorrenti siano o meno assoggettabili a tassazione, considerato che, in base alle clausole

contrattuali previste in alcuni prodotti commercializzati, in caso di riscatto anticipato la prestazione erogata a tale titolo può risultare inferiore a quella garantita a scadenza, non essendo previsto in tali casi un capitale garantito a scadenza ovvero operando tale garanzia per importi ridotti.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL  
CONTRIBUENTE**

L'associazione ritiene, in prima istanza, che al fine di poter stabilire se le prestazioni ricorrenti costituiscano con certezza un rendimento della polizza occorre necessariamente avere riguardo anche alle eventuali cause di estinzione contrattuale diverse dalla mera scadenza.

Infatti, nelle ipotesi in cui la polizza garantisca un capitale a scadenza pari ai premi versati, ove si procedesse a tassare le prestazioni ricorrenti, in caso di riscatto l'assicurato risulterebbe inciso da una tassazione su redditi non conseguiti fino a concorrenza della differenza tra il capitale garantito a scadenza e il capitale effettivamente percepito (ove inferiore).

Al fine di evitare tale penalizzazione, l'Ania ritiene corretto tener conto non già del capitale garantito a scadenza bensì del minimo garantito in caso di riscatto anticipato, sempreché esso sia stabilito in un importo prefissato. In tal caso l'obbligazione dell'impresa ad erogare un capitale minimo consente di considerare detto capitale quale restituzione (totale o parziale) dei premi, con la conseguenza che le prestazioni ricorrenti sarebbero da assoggettare a tassazione ove il loro importo, aumentato di detto capitale minimo garantito in caso di riscatto anticipato, ecceda i premi versati per il caso vita. Il maggior importo eventualmente riconosciuto a scadenza sarebbe comunque assoggettato ad imposta a tale data.

Ove, invece, la polizza non garantisca alcun importo minimo in caso di riscatto anticipato o non garantisca alcun capitale a scadenza (in quanto, ad esempio, il capitale liquidato a tale data è parametrato al valore di un titolo strutturato

indicizzato) né in caso di riscatto anticipato, l'eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato ed i premi pagati potrà essere determinato con certezza soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato. Ciò in quanto l'erogazione delle prestazioni annuali corrisposte ai contraenti rappresenterebbe una sorta di anticipo del capitale che tipicamente viene corrisposto agli stessi beneficiari alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Occorre ricordare, in via preliminare, quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, in risposta ad uno specifico quesito concernente il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni relative ad un nuovo prodotto assicurativo di natura finanziaria.

La fattispecie esaminata riguardava polizze di assicurazione sulla vita a premio unico, di durata prestabilita, le cui prestazioni ricorrenti erano collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata ed in cui la somma delle prestazioni ricorrenti e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, era pari al premio versato dal contraente.

In tal caso è stata ritenuta rilevante, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, la scadenza del contratto o del riscatto anticipato, perché solo a tale data può emergere l'eventuale guadagno dell'assicurato in quanto dipendente unicamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato. In particolare, è stato precisato che *"l'esistenza di un reddito imponibile potrà essere verificata al momento dell'erogazione della prestazione ricorrente soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile con certezza"*.

Appare evidente che quanto affermato nella citata risoluzione determina la conseguenza che le prestazioni annuali corrisposte ai contraenti costituiscono

effettivamente una sorta di anticipo del capitale che tipicamente viene corrisposto agli stessi beneficiari alla scadenza del contratto o in occasione di altre cause di estinzione contrattuale diverse dalla mera scadenza.

Ciò posto, ai fini dell'individuazione del reddito imponibile, deve escludersi l'ipotesi secondo la quale le prestazioni annuali ricorrenti siano imponibili soltanto un volta che il loro importo abbia superato quello dei premi pagati in quanto si ammetterebbe l'esistenza di una presunzione secondo cui la restituzione dei premi precederebbe il pagamento dei rendimenti. Ciò comporterebbe l'irrilevanza *a priori* dell'eventuale maturazione di rendimenti che presentino il carattere della certezza.

Pertanto, non si può che ribadire la non imponibilità delle prestazioni annuali ricorrenti qualora alla data della loro corresponsione non siano maturati rendimenti che presentino il carattere di certezza. Tale ultimo requisito non può considerarsi verificato qualora non sia garantita la corresponsione di un capitale di ammontare prestabilito non solo alla scadenza del contratto, ma anche nel caso di riscatto anticipato.

Di conseguenza, si può affermare che tali prestazioni sono destinate a diventare imponibili soltanto se sia garantita la corresponsione di un capitale minimo di ammontare predeterminato e se la somma dell'ammontare del capitale minimo garantito e delle prestazioni erogate ecceda l'ammontare dei premi versati.

Nella fattispecie prospettata, ossia nel caso in cui la garanzia del capitale assicurato non operi nell'ipotesi di riscatto, si condivide quanto rappresentato dall'associazione istante e che pertanto si ritiene corretto, ai fini della imponibilità o meno delle prestazioni ricorrenti, tener conto non solo del capitale garantito a scadenza ma anche del minimo garantito in caso di riscatto anticipato. In tale evenienza, infatti, la previsione contrattuale che obbliga la compagnia assicurativa ad erogare un capitale minimo consente di considerare detto capitale come restituzione totale o parziale dei premi e le prestazioni ricorrenti come rendimento da assoggettare a tassazione se il loro importo, aumentato di detto

capitale minimo garantito in caso di riscatto anticipato, ecceda i premi versati per il caso vita.

Nel caso in cui, invece, la polizza non garantisca alcun importo minimo in caso di riscatto anticipato o non garantisca la corresponsione di alcuna prestazione né a scadenza tanto meno in caso di riscatto anticipato, l'eventuale reddito differenziale emergente potrà essere determinato con certezza soltanto alla data della scadenza del contratto o del medesimo riscatto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
Vincenzo Busa

